SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 15)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VETTORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1979

Disposizioni per promuovere l'utilizzo dell'energia solare, di altre fonti energetiche, e per lo sviluppo delle tecnologie relative

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema energetico è quello che maggiormente evidenzia la crisi economica mondiale, l'esistenza e la necessità di continui aggiornamenti della suddivisione internazionale del lavoro per il dinamico mutamento dei rapporti tra i Paesi produttori e quelli non produttori di materie prime.

Lo sviluppo economico ed il tenore di vita italiani sono gravemente condizionati dalla carenza di materie prime e di energia; si impongono, pertanto, profondi mutamenti nei processi produttivi e nei comportamenti individuali. Il processo inflazionistico ha sinora mascherata l'urgenza di decisioni fondamentali, per le quali sono necessari una conoscenza ed un consenso che assicurino tempestività ed incisività ai provvedimenti.

Il CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) ha approvato in data 23 dicembre 1977 il PEN (Programma energetico nazionale), che considera nella sua globalità la politica energetica, i consumi, i prezzi, il ruolo dell'ENEL, degli idrocarburi, del CNEN, il ciclo del combustibile nucleare, il carbone, la geotermia e l'energia solare.

Sulle fonti di energia definite alternative o rinnovabili si sono susseguiti nell'ultimo biennio incontri, dibattiti, proposte a livello locale, nazionale e internazionale: al ruolo dell'energia solare si è data importanza a volte risolutiva, a volte alternativa a quella dell'energia nucleare.

Un buon numero di ricercatori e di industrie, pur riconoscendo per il prossimo futuro una incidenza del tutto marginale alle energie « nuove », ha affrontato ed affinato le tecnologie relative, specie per quanto riguarda l'energia solare.

A livello nazionale si lamenta, tuttavia, la mancanza di un coordinamento, di una regolamentazione giuridica, di incentivi per la ricerca, la produzione e la diffusione di impianti solari.

È evidente che la promozione dell'intero settore consentirebbe uno sviluppo industriale con mercato interno ed estero e una sosti-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

tuzione di parte delle importazioni di petrolio con miglioramento della bilancia dei pagamenti gravemente appesantita; consentirebbe altri vantaggi di ordine ecologico, una diversificazione degli approvvigionamenti, la soluzione di problemi oggi non affrontati di piccole produzioni autonome di energia decentrate.

L'argomento ha superato le fasi del dibattito scientifico e di quello divulgativo per tentare una via concreta tra l'indifferenza e la mitizzazione.

Numerose proposte sono state presentate nel 1977 e nel 1978 alla Camera dei deputati, ed anche il Senato è stato interessato dai disegni di legge n. 979 del 3 novembre 1977, n. 1149 del 22 marzo 1978, n. 1300 del 12 luglio 1978; le Commissioni di merito di entrambi i rami del Parlamento hanno affrontato il tema dell'energia solare.

La 10ª Commissione (Industria) del Senato è stata ulteriormente interessata dal disegno di legge n. 1459 presentato dal Governo il 14 novembre 1978 in materia di « promozione e sviluppo delle tecnologie per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia ».

Alla stessa 10ª Commissione del Senato hanno svolto relazioni sulla materia, a partire dall'aprile 1978, i senatori Vettori e Villi ed è stato sottoposto un testo unificato dei quattro disegni di legge in esame.

Tale testo unificato non è stato completamente esaminato per la sua complessità ed anche a causa della crisi di governo del gennaio 1979; è pertanto decaduto con lo scioglimento anticipato delle Camere e la consultazione politica generale del 3 giugno 1979.

A detto testo, con l'aggiunta di disposizioni relative all'energia ricavabile dai piccoli salti idraulici, si richiama il presente disegno di legge.

Con queste premesse, che assimilano altre energie a quella di fonte solare, che riconsiderano il recupero dell'energia idroelettrica delle piccole derivazioni, che danno per scontata una larga convergenza delle forze politiche, già verificata nella 10ª Commissione (Industria) del Senato, sulla necessità di un intervento sia pure perfettibile, si illustra il contenuto dei singoli articoli.

L'articolo 1 indica gli scopi e l'ambito di applicazione della legge, elenca le fonti energetiche assimilate all'energia solare, dichiara l'utilizzo di tali fonti di pubblico interesse, quantomeno per l'ammissibilità al credito delle iniziative da parte degli istituti speciali.

L'articolo 2 dichiara libero l'utilizzo della energia solare e di quelle assimilate e definisce il sistema eliotermico per l'erogazione di calore.

Per i relativi lavori, precisa il regime edilizio della cessione gratuita (articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10) e dell'assimilazione alla manutenzione straordinaria di edifici (articoli 31 e 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457).

Mantiene inoltre l'osservanza ed il controllo delle vigenti normative antincendio.

L'articolo 3 prevede un programma quinquennale per l'energia solare e per le fonti assimilate, approvato dal CIPE.

Il programma conterrà l'indicazione dell'incidenza dell'energia solare nel bilancio energetico nazionale e di iniziative nei settori della produzione di componenti e degli impianti dimostrativi, nonchè la quota di costruzioni pubbliche da realizzare con sistemi eliotermici di riscaldamento, sia pure integrativi.

L'articolo 4 fa carico al CIPI di emanare entro 90 giorni direttive di coordinamento degli strumenti e delle risorse pubbliche in materia, ed indica la legislazione cui fare riferimento.

L'articolo 5 contempla il censimento annuale della produzione di energia solare.

L'articolo 6 impegna il Ministero dei lavori pubblici alla definizione, entro 90 giorni, di criteri e tipologie edilizie per l'applicazione di sistemi eliotermici ed all'emanazione, entro 180 giorni, di norme per l'uso di tali sistemi nell'edilizia scolastica, ospedaliera, agro-zootecnica.

Alle Regioni è riservata la potestà propositiva ed integrativa in materia.

L'articolo 7 detta norme per l'omologazione delle apparecchiature, con riferimento alle leggi vigenti ed a mezzo di istituti riconosciuti.

L'articolo 8 stabilisce per un decennio incentivazioni fiscali per gli impianti solari, riconoscendo per tre anni un credito di imposta pari al 75 per cento del costo dell'installa-

zione ed esentando da imposte di fabbricazione l'energia elettrica da fonte solare e assimilata e quella da piccoli salti idraulici.

L'articolo 9 consente alle aziende municipalizzate di ampliare gli impianti quando passino all'uso globale (elettrico più termico) dell'energia con il complemento dell'energia solare, mantenendo al Ministero dell'industria la facoltà di prescrivere le progettazioni ad energia totale di cui al capo II della legge 2 agosto 1975, n. 393, articoli 10, 11 e 12.

Lo stesso articolo definisce i piccoli salti idraulici in analogia alle piccole derivazioni d'acqua (Kw 3.000 per la legge 24 gennaio 1977, n. 7) e ne consente la costruzione e l'ampliamento in esenzione da imposta di fabbricazione; trattandosi di recuperare preziosa energia idraulica con modesto costo d'impianto ed in qualche caso di evitare sperperi, lo stesso articolo 9 modifica la legge istitutiva dell'ENEL elevando la soglia di esclusiva dello stesso da 15 a 40 milioni di chilowattore per anno e consentendo il trasporto e il commercio al produttore.

L'articolo 10 tratta dell'energia elettrica e meccanica da fonte solare, liberalizzandola fino a 2 Mw per uso proprio, con le citate agevolazioni fiscali, anche per i piccoli salti idraulici.

L'articolo 11 detta norme all'ENEL per il completamento dell'elettrificazione rurale anche con sistemi autonomi di produzione, solare e/o convenzionale. Stabilisce le agevolazioni fiscali per gli utenti-installatori e definisce le modalità di finanziamento a carico dell'ENEL e della legge di settore, cosiddetta « quadrifoglio ».

L'articolo 12 prevede contributi per gli impianti dimostrativi di forniture di calore, con rinvio al regolamento di esecuzione della legge.

L'articolo 13 fissa norme e assegnazioni finanziarie al CNEN per lo sviluppo delle tecnologie di utilizzo dell'energia solare in conformità al programma quinquennale relativo.

L'articolo 14 incarica il CNEN di promuovere la costituzione di un Centro nazionale per la ricerca e lo sviluppo del settore della conversione fotovoltaica, localizzato nel Mezzogiorno.

L'articolo 15 contiene una norma finanziaria per l'anno in corso.

L'articolo 16 prevede l'emanazione di un regolamento di esecuzione entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 17, con una norma transitoria, prevede la deroga all'omologazione delle apparecchiature e degli impianti e la loro ammissibilità ai benefici di legge, previa idonea documentazione. Tale norma, valevole fino al 31 dicembre 1981, si rende necessaria per non bloccare la cospicua sperimentazione in atto.

Poichè il contenuto del presente disegno di legge sembra rispondere alle richieste più urgenti in materia di energia solare, di altre energie nuove o rinnovabili e di produzione idroelettrica minore, stabilendo princìpi, programmi, incentivi, coordinamenti e finanziamenti, si confida che il disegno di legge stesso abbia sollecita attenzione per ogni miglioramento e completamento e per l'approvazione da parte del Senato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La presente legge regola e coordina gli strumenti di programmazione e di intervento dello Stato atti a promuovere la progettazione, la costruzione e l'utilizzazione di impianti termosolari per tutti gli impieghi civili ed economici ed a stimolare lo sviluppo produttivo di componenti, impianti e sistemi delle tecnologie solari nel mercato nazionale e per il mercato estero, anche a mezzo del collegamento tra le fasi di ricerca applicata, sviluppo dimostrativo e produzione industriale.

A tutti gli effetti della presente legge sono assimilate all'energia solare le fonti energetiche costituite dal vento, dalle onde, dalle correnti marine, dalla trasformazione di rifiuti organici vegetali e non vegetali o di prodotti vegetali coltivati appositamente per fini energetici.

L'utilizzo di tali fonti energetiche è considerato di pubblico interesse.

Art. 2.

L'utilizzazione dell'energia solare per impianti erogatori di calore è libera.

Sono considerati impianti solari o sistemi eliotermici i complessi che prevedono l'impiego, anche in forma non esclusiva, di collettori solari, di concentratori, fissi o mobili, destinati ai fini di cui al comma precedente ed i relativi accumulatori di energia termica.

Ai lavori di installazione di impianti solari si applicano le norme di cui all'articolo 9 (cessione gratuita) della legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante norme per l'edificabilità dei suoli.

Negli edifici esistenti l'installazione stessa è assimilata, a tutti gli effetti, agli interventi di manutenzione straordinaria di cui agli articoli 31 e 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale.

È fatta salva la legislazione tecnico-normativa in vigore e, in particolare, la competenza dei servizi della protezione civile del Ministero dell'interno in materia di sicurezza contro i rischi da incendio derivanti dall'impiego di sistemi eliotermici.

Art. 3.

Nel quadro del Programma energetico nazionale, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato predispone programmi quinquennali per gli scopi di cui all'articolo 1, promovendo lo sviluppo di tecnologie di utilizzo dell'energia solare e delle fonti energetiche assimilate, nonchè iniziative industriali nel settore della produzione di componenti ed impianti per l'utilizzo di tali fonti.

I programmi, annualmente aggiornati, sono sottoposti all'approvazione del CIPE; alle riunioni del CIPE partecipa anche il Ministro incaricato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

Il primo programma quinquennale, da sottoporre al CIPE entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve perseguire l'obiettivo di introdurre l'energia solare nel bilancio energetico nazionale in misura tale che almeno l'uno per cento del fabbisogno sia soddisfatto nel 1985 dalle fonti energetiche in parola.

Il programma quinquennale prevederà l'installazione sul territorio nazionale di impianti dimostrativi per utenze alle quali l'energia fornita sotto forma di calore proveniente dalla fonte di energia solare, opportunamente contabilizzata, sarà fatturata secondo tariffe stabilite dal CIP.

Il programma quinquennale stabilirà inoltre la quota minima delle costruzioni pubbliche o sovvenzionate residenziali e sociali da realizzare con installazione di idonei sistemi eliotermici.

Art. 4.

Il CIPI, entro 90 giorni dall'approvazione del programma quinquennale di cui all'articolo 3 da parte del CIPE, deve emanare di-

rettive per il coordinamento e la finalizzazione di tutti gli strumenti pubblici di incentivazione utilizzabili, a norma delle leggi in vigore, per la realizzazione di programmi di ricerca, sperimentazione e dimostrazione di tecnologie di utilizzo della fonte di energia solare e delle altre fonti considerate dalla presente legge, nonchè per la realizzazione, da parte di imprese e di enti, singoli o associati, di iniziative di produzione, commercializzazione ed esportazione di componenti, sistemi ed impianti di utilizzazione.

Tali direttive, in particolare, collegheranno alle disposizioni della presente legge:

le modalità per l'assegnazione preferenziale dei contributi imputabili al « fondo speciale per la ricerca applicata » previsto dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, richiamata dall'articolo 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ai progetti di impianti pilota o sperimentali nel campo dell'energia solare;

l'articolo 11 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per disciplinare il contratto di ricerca con imprese industriali;

la legge 27 dicembre 1977, n. 984, per quanto attiene alla sperimentazione e all'applicazione solare in agricoltura e nella zootecnia, anche considerando l'articolo 17 della legge stessa per il finanziamento delle iniziative;

quanto indicato dall'articolo 56 (fonti energetiche alternative) della legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale;

le direttive e le provvidenze comunitarie in materia di energia.

Art. 5.

Al fine di acquisire i dati relativi all'espansione del settore solare ed al contributo di questa fonte alla copertura dei fabbisogni energetici nazionali, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà al censimento annuale della produzione di energia solare, indicandone la ripartizione regionale.

Le risultanze saranno comunicate al Parlamento.

Il Consiglio nazionale delle ricerche è tenuto a fornire anche alle Regioni che ne facciano richiesta tutti i dati acquisiti nel corso delle esperienze condotte nell'ambito del subprogetto « Energia solare » del progetto finalizzato « Energetica » e tutti gli aggiornamenti della « Carta del sole ».

Art. 6.

Il Ministro dei lavori pubblici emanerà entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge norme per definire criteri generali tecnico-costruttivi e tipologie per l'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e convenzionata e per l'edilizia in genere, idonei a facilitare l'installazione di sistemi eliotermici ed a favorire una economica gestione energetica degli edifici.

Analogamente, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con le amministrazioni interessate, emanerà, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme per la diffusione e l'uso di sistemi eliotermici rispettivamente nell'edilizia scolastica, nell'edilizia ospedaliera e nell'edilizia agrozootecnica.

Nell'ambito delle rispettive potestà in materia di urbanistica e di edilizia pubblica, le Regioni possono proporre tipologie costruttive per l'integrazione architettonico-ambientale dei collettori solari piani e dei concentratori cilindrico-parabolici e disporre l'elevazione della quota minima di edilizia pubblica da realizzare con idonei sistemi eliotermici indicata all'ultimo comma dell'articolo 3.

Art. 7.

Per garantire all'utente il funzionamento e l'efficienza dei sistemi eliotermici (componenti, collettori ed accumulatori) gli stessi devono venire omologati fornendo prestazioni di collaudo e nominali almeno pari agli *standards* minimi prefissati.

I sistemi eliotermici, anche non esclusivi, vengono ammessi ai benefici previsti dalla

presente legge in quanto rispondano alle norme generali indicate nella legge 30 aprile 1976, n. 373, e nel relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà ad emanare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una normativa specifica delle prestazioni tecniche richieste per gli impianti termosolari da omologare.

A tale normativa il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà con il concorso di enti delegati e, entro lo stesso termine di 180 giorni, delegherà all'omologazione delle apparecchiature eliotermiche appositi istituti riconosciuti, con particolare riguardo alle università, agli istituti ed agli enti di ricerca.

Art. 8.

Per i fini di incentivazione di cui all'articolo 1, un quarto della spesa, al netto dell'IVA, sostenuta per l'acquisto degli impianti come considerati all'articolo 2, destinati alla fornitura, anche integrativa e per ogni tipo di utenza, di calore, che utilizzino la fonte solare, è deducibile dal reddito complessivo ai fini dell'IRPEF e della IRPEG in ciascuno dei tre periodi di imposta decorrenti dall'avvenuta installazione dell'impianto.

La detrazione si opera in fase di dichiarazione dei redditi, allegando la documentazione della spesa sostenuta.

Le apparecchiature utilizzate devono essere omologate ai sensi dell'articolo 7 e la detrazione di spesa è consentita se non è già stata operata in sede di determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.

La detrazione è applicabile per le installazioni effettuate nei primi dieci anni dall'entrata in vigore della legge.

Fatto salvo l'articolo 56 (fonti energetiche alternative) della legge 5 agosto 1978, n. 457, per i complessi di edilizia residenziale realizzati con utilizzo, sia pure integrativo, di impianti eliotermici, il contributo di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, si

applica nella misura prevista dall'articolo 7 della stessa legge, recante norme per la edificazione dei suoli.

L'energia elettrica e meccanica da fonte solare di cui all'articolo 10 e quella ottenuta dai piccoli salti idraulici di cui all'articolo 9 sono esenti per dieci anni da imposta di fabbricazione.

Art. 9.

Gli enti locali che esercitano a mezzo delle imprese di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, le attività di produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica possono ampliare in qualsiasi momento i propri impianti qualora tale ampliamento sia necessario per passare ad un uso globale (elettrico più termico) dell'energia e purchè l'ampliamento derivi dall'utilizzo delle fonti energetiche solare o assimilate.

Sono fatti salvi gli articoli 10, 11 e 12, capo II (centrali termoelettriche e derivazioni idroelettriche), della legge 2 agosto 1975, n. 393.

Sono definiti piccoli salti idraulici quelli relativi alla produzione di forza motrice da piccole derivazioni di acque pubbliche con potenza nominale media di 3.000 Kw ai sensi della legge 24 gennaio 1977, n. 7.

Nell'articolo 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, le parole « quindici milioni di chilowattore per anno » sono sostituite dalle parole: « quaranta milioni di chilowattore per anno ».

Nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, le parole « quindici milioni di chilowattore di energia elettrica per ciascun anno » sono sostituite dalle parole: « quaranta milioni di chilowattore di energia elettrica per ciascun anno ».

L'articolo 5 della legge 27 giugno 1964, numero 452, è abrogato.

Art. 10.

La produzione di energia elettrica e meccanica da fonte solare per ogni utenza è libera,

a condizione che la potenza degli impianti, a ciclo termodinamico o a conversione diretta, non superi i due megawatt e che l'energia venga distribuita o utilizzata all'interno del condominio, consorzio, cooperativa, ente o società, di fatto titolare dell'impianto.

Agli impianti, compresi quelli da piccoli salti idraulici di cui all'articolo 9, sono applicabili le agevolazioni di cui all'articolo 8 e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2.

La localizzazione degli stessi impianti è fatta in conformità alle prescrizioni e alle norme urbanistiche ed edilizie in vigore e potrà, in ogni modo, essere autorizzata dai comuni anche in zona classificata agricola dallo strumento urbanistico.

Gli impianti vanno denunciati all'UTIF ai fini della licenza di esercizio e del controllo statistico di potenza e di produzione; vanno denunciati all'ENEL ai fini del collegamento con la rete nazionale, del coordinamento della distribuzione, dell'acquisto e della vendita di energia, ed i rapporti conseguenti sono regolati da specifiche convenzioni sottoposte alla preventiva approvazione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 11.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'ambito del programma quinquennale di cui all'articolo 3, sentito l'ENEL, impartirà all'ENEL medesimo le opportune direttive per il completamento dell'elettrificazione rurale in Italia, anche attraverso l'impiego di sistemi autonomi di produzione di energia che utilizzino la fonte solare e/o le altre fonti energetiche assimilate.

Disposizioni analoghe dovranno anche applicarsi a quelle zone rurali classificate dall'ENEL come sottoelettrificate.

A tale fine l'ENEL provvederà ad acquistare gli impianti necessari reperendoli tra i prodotti nazionali di maggiore e più affidabile contenuto tecnologico, nelle quantità annualmente definite dal programma quinquennale di cui all'articolo 3, ed a curare l'installazione e la manutenzione degli impianti stessi.

Il venti per cento dei mezzi finanziari necessari ad attuare il programma di elettrificazione rurale con l'impiego dei sistemi di cui al primo comma del presente articolo sarà a carico dell'ENEL; gli altri mezzi finanziari saranno reperiti dal fondo previsto dall'articolo 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, secondo la ripartizione operata dal CIPAA, per un ammontare pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1979, 1980, 1981 e 1982.

Gli impianti del tipo di cui al precedente articolo 10 che vengano installati a cura e spese degli utenti ai fini del completamento della elettrificazione rurale in Italia sono ammessi alle agevolazioni di cui all'articolo 8, purchè dotati delle caratteristiche di cui al terzo comma del presente articolo.

Art. 12.

Gli impianti dimostrativi per utenze di energia sotto forma di calore proveniente dalla fonte di energia solare, di cui al quarto comma dell'articolo 3 della presente legge sono agevolati con contributi.

Gli operatori, privati e pubblici, singoli, associati o consorziati che offrano contratti di utenza per la fornitura di calore possono accedere a detti contributi, commisurati all'ammontare medio annuale di calore fornito da provenienza solare o dalle fonti di energia alla stessa assimilate.

I contributi sono concessi secondo le modalità stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge e sulla base delle valutazioni tecnico-economiche effettuate dal CNEN.

Art. 13.

Per lo sviluppo delle tecnologie di utilizzazione dell'energia solare in conformità al programma quinquennale di cui all'articolo 3, per i contributi di cui all'articolo 12 e per quanto disposto dal successivo articolo 14, è assegnato al CNEN un contributo di lire 5 miliardi per l'anno 1979, di lire 20 miliardi per l'anno 1980, di lire 30 miliardi per l'anno 1981 e di lire 35 miliardi per l'anno 1982.

Per la gestione di tali fondi e di eventuali altre assegnazioni relative alle fonti energe-

tiche considerate dalla presente legge, il CNEN predisporrà idoneo programma da inserire nei propri piani generali pluriennali compilati in base alle procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 14.

Nel quadro del programma quinquennale di cui all'articolo 3 della presente legge e dei piani pluriennali propri, il CNEN promuove, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la costituzione di un Centro nazionale per la ricerca e lo sviluppo del settore della conversione fotovoltaica, da localizzare nel Mezzogiorno e da finanziare nell'ambito del progetto speciale di ricerca applicata approvato dal CIPE, ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Il Centro suddetto è aperto alla partecipazione degli organismi pubblici e privati del settore e promuove in particolare l'approfondimento dei problemi tecnici connessi alla fabbricazione delle celle fotovoltaiche, anche al fine di assicurarne una riduzione dei costi.

Art. 15.

All'onere di lire 5 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1979 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

Il regolamento di esecuzione della presente legge sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del

Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 17.

(*Norma transitoria*)

Fino all'approvazione da parte del CIPE del primo programma quinquennale di cui all'articolo 3 e, comunque, per le iniziative, i componenti, le apparecchiature, gli impianti ed i sistemi realizzati fino al 31 dicembre 1981, fermo restando il contenuto degli articoli 2, 10 ed 11, l'accesso ai benefici ed agli incentivi previsti dalla presente legge può avvenire prescindendo dall'omologazione di cui all'articolo 7.

Per l'ammissione ai benefici stessi è richiesta, oltre alla documentazione di spesa, una dimostrazione del risparmio o della sostituzione, ottenuti o previsti, di energia tradizionale.